



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, perché con riferimento al congedo di maternità sia applicato il principio di ripartizione solidaristica dei costi derivanti dall'astensione obbligatoria (Istanza d'Arengo n.24 del 5 ottobre 2025)

Estratto del processo verbale della seduta del 28 aprile 2026
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA CON DELEGA ALLA FAMIGLIA
STEFANO CANTI

"Questa Istanza d'Arengo n. 24 del 05/10/2025, richiede un intervento normativo affinché ai datori di lavoro gli vengano rimborsati oltre ai costi diretti, già oggi sostenuti dallo Stato, anche i costi indiretti (ferie, festività, tredicesima, contributi collegati e TFR), in riferimento all'assenza della lavoratrice per il congedo di gravidanza e puerperio ovvero i 150 giorni di astensione obbligatoria, che generalmente va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo. Attualmente in tale periodo la lavoratrice percepisce una indennità corrispondente al proprio salario.

I sottoscrittori della presente Istanza d'Arengo rilevano che gli oneri indiretti gravano in modo significativo, in particolar modo, sulle imprese di ridotte dimensioni o aventi una presenza maggiore di lavoratrici-donne in rapporto al totale degli occupati.

La Legge 14 settembre 2022 n.129 (Interventi a sostegno della Famiglia), all'articolo 45, comma 3, prevede che "Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto delegato finalizzato alla creazione di un Fondo cumulativo volto ad addivenire ad una più equa ripartizione degli oneri derivanti dall'assenza per maternità secondo un principio di solidarietà imprenditoriale e sociale". In ossequio a tale previsione di Legge e all'approvazione dell'Istanza d'Arengo da parte del Consiglio Grande e Generale in data 20/02/2026, la Segreteria di Stato per la Giustizia sta elaborando un testo in bozza riguardante un Decreto Delegato secondo quanto stabilito nel sopracitato articolo 45,



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

comma 3, della Legge n. 129/2022, che ha plurime finalità ovvero l'istituzione e la gestione di un Fondo attraverso cui verranno sostenuti gli oneri indiretti, ora sostenuti dai datori di lavoro, derivanti dall'assenza delle lavoratrici in congedo per gravidanza e puerperio oltre a quella di garantire allo stesso tempo una più equa ripartizione tra le imprese degli oneri derivanti dalle assenze per maternità.

La bozza del Decreto Delegato prevede che:

- *Il Fondo intervenga a favore dei datori di lavoro del settore pubblico allargato e privato che occupano le lavoratrici aventi diritto all'indennità di maternità erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale;*
- *Oggetto di compensazione siano gli oneri relativi alla maturazione della tredicesima mensilità, ferie e permessi retribuiti, quota del trattamento di fine rapporto (TFR) e eventuali ulteriori istituti contrattuali a maturazione indirette definiti con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;*
- *Esclusione di qualsiasi duplicazione rispetto alle prestazioni economiche già erogate dall'ISS;*
- *Contributo economico parametrato alla durata del congedo di maternità, alla retribuzione imponibile della lavoratrice e agli istituti contrattuali maturati nel periodo di assenza del congedo per gravidanza e puerperio;*
- *Il Fondo è finanziato mediante un incremento delle aliquote contributive sui rapporti di lavoro pari allo 0,10% della retribuzione imponibile;*
- *Le risorse del Fondo siano vincolate e pertanto non possano essere destinate a finalità diverse;*
- *Il Fondo è gestito dall'Istituto Sicurezza Sociale che ne cura: riscossione, erogazione e monitoraggio finanziario;*
- *L'istituzione di un Comitato di Vigilanza composto un rappresentante per ogni organizzazione datoriale, un rappresentate per ogni organizzazione sindacale e il Direttore Amministrativo dell'ISS o suo delegato, che si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno, ma non percepisce alcun emolumento. Con propria relazione riferisce al Congresso di Stato esprimendo pareri non vincolanti sulla gestione e la sostenibilità del fondo ed eventuale adeguamento dell'aliquota;*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

- *L'accesso al fondo sia subordinato alla regolarità contributiva del datore di lavoro, alla corretta applicazione della normativa in materia di maternità, natalità e misure di sostegno alla famiglia oltre alla presentazione della rispettiva documentazione attestante gli oneri sostenuti;*
- *Il Congresso di Stato, sulla base dei dati forniti dall'ISS e dal Comitato di Vigilanza, effettua una verifica biennale dell'equilibrio finanziario del Fondo, dell'efficacia redistributiva, dell'impatto sul sistema imprenditoriale e in caso di squilibri, possono essere adeguate le aliquote contributive entro un limite massimo dello 0,20%;*
- *Il Congresso di Stato sia delegato ad adottare uno o più Decreti Delegati volti a modificare, integrare e aggiornare la disciplina del Fondo per garantire l'equilibrio finanziario e la sostenibilità del Fondo nel medio-lungo periodo, assicurare una equa ripartizione degli oneri tra le imprese e adeguare le aliquote contributive entro i limiti previsti;*
- *Il Fondo sia operativo 12 mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto Delegato.”.*